

Appalti 27 Luglio 2020

Semplificazioni, nessuna deroga alla rotazione neanche per l'affidamento diretto

Stampa

di Stefano Usai

In breve

Una situazione di emergenza può portare a reiterare l'affidamento ma la motivazione dovrà essere particolarmente convincente e fondata

Nelle prime letture pratico/operative delle norme in tema di affidamento diretto, come ora disciplinato dal Dl 76/2020, viene posta in dubbio l'applicazione del criterio della rotazione visto che la disposizione specifica (articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto) non richiama espressamente l'obbligo dell'alternanza. Una corretta interpretazione deve indurre a ritenere confermato l'obbligo della rotazione visto che non sono desumibili elementi tali per ipotizzare una "deroga" e/o disapplicazione possibile, da parte del Rup.

L'affidamento diretto

Una delle novità di maggior rilievo del Dl, come oramai noto, è la possibilità del responsabile unico di proporre al proprio dirigente/responsabile del servizio l'affidamento diretto dell'appalto o dell'incarico fino a importi inferiori ai 150mila euro. La previsione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, lettera a), costituisce una disposizione da applicare in deroga alle prescrizioni contenute, rispettivamente, del comma 2 dell'articolo 36 e del comma 2 dell'articolo 157 (per gli incarichi di progettazione). Deroga destinata a esplicitare gli effetti nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del Dl 76) fino al 31 luglio 2021 quindi per i procedimenti avviati con determinazioni a contrarre adottate in questo range temporale.

L'affidamento diretto viene considerato, quasi, come una procedura obbligatoria nell'ambito dell'importo predetto considerato che, a differenza del comma 2 dell'articolo 36, in questo caso il legislatore non fa salva neppure la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie. Ritenere che tale procedura sia obbligatoria, però, non pare lettura corretta.

Ritenere invece – come già nel comma 2 dell'articolo 36 del Codice – che l'affidamento diretto puro, ovvero senza la necessità di strutturare una microcompetizione, sia un procedimento ordinario, tranquillamente utilizzabile dal Rup, sembra essere una considerazione anche logica visto la chiara previsione legislativa che non richiede neppure il corredo, per questa tipologia di procedura, di una adeguata motivazione. Diverso deve essere il ragionamento sulla questione dell'alternanza nell'affidamento.

La rotazione

La deroga espressa nel sottosoglia riguarda il comma 2 dell'articolo 36 (e dell'articolo 157) e non gli altri commi. Nel comma 1 dell'articolo 36, espressamente, tra i criteri imprescindibili dell'affidamento si esplicita l'esigenza di rispettare anche il «principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti». Questo inciso non può essere inteso come solo riferito alla procedura negoziata e/o derogato dal Dl per il semplice fatto che il richiamo viene esplicitato solo in relazione alle procedure di affidamento per importo compreso tra i 150mila euro e il sotto soglia comunitario, tanto per lavori quanto per servizi e forniture.

I recenti approdi giurisprudenziali, che non possono ritenersi superati dalle disposizioni entrate in vigore il 17 luglio, configurano la rotazione/alternanza come una sorta, sia consentito, di «bene alla vita» dell'appaltatore ovvero quel valore superiore a cui ha diritto, a cui aspira e di cui il Rup deve assicurare l'assoluto rispetto, fatta salva la possibilità di "deroga" ma sempre con adeguatissima motivazione. Motivazione poi che non può che declinarsi, come anche chiarito dalle linee guida Anac n. 4, con riferimento alla particolare struttura mercato e quindi di una carenza, praticamente totale, di alternative. Di rotazione, del resto, con riferimento proprio all'affidamento diretto si parla anche nella relazione che accompagna il primo schema di Dl. La possibilità, quindi, di reiterare l'affidamento diretto poi, visto già con grande sfavore per importi più limitati (ovvero per importi fino a 40mila euro secondo la disposizione del Codice), non può che essere visto con altrettanto, ovvio,

sfavore per importi addirittura più che triplicati. É chiaro che una situazione di emergenza può portare a reiterare l'affidamento ma, evidentemente, l'apparato motivazionale, che il RUP è tenuto a predisporre, dovrà essere particolarmente convincente e fondato.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

il sole **24 ORE**